



3
 3010
 13 SET 2019

Ministero della Salute

Consigliere
 Maria Teresa Polverino

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";

VISTO, in particolare, l'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 3 del 2018, come modificato dall'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale, al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del medesimo con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 3 del 2018, secondo cui con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi e sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1 del medesimo articolo, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge stessa;

VISTO, inoltre, l'articolo 17, comma 4, della legge n. 3 del 2018, secondo cui, nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e in particolare l'articolo 16 (*Posti di funzione dirigenziale e dotazione organica del personale non dirigenziale*), che determina in 111 unità la dotazione organica relativa alla dirigenza di seconda fascia e in 247 unità la dotazione organica della dirigenza delle professionalità sanitarie;

VISTO l'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che dispone, tra l'altro, che la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie;

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, e successive modificazioni, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - 11 giugno 2015, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante "*Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*" e, in particolare l'articolo 8, comma 3, concernente gli incarichi dirigenziali di livello non generale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", e in particolare l'articolo 18, comma 8, come successivamente modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che ha esteso al personale non dirigenziale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, le norme in materia di dirigenza sanitaria contenute nello stesso decreto legislativo, in quanto applicabili;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'articolo 19, commi 5-bis e 6;

VISTO il vigente C.C.N.L. Dirigenza Area 1, che ricomprende nel proprio ambito di applicazione i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute;

VISTO il decreto 21 gennaio 2011 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze di adozione del ruolo dei dirigenti Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, pubblicato sul sito internet del Ministero della salute e comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - 6 giugno 2011, n. 129;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze di adozione del ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 3 del 2018 e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva n. 10 del 19 dicembre 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante i criteri per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la loro durata, la valutazione dei dirigenti e le procedure inerenti la Banca dati presso il Dipartimento della Funzione pubblica;



VISTO l'atto di indirizzo del Ministro della salute sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali 16 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2010, reg. 12, foglio n. 247 e pubblicato sul sito internet del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 19 aprile 2016, in materia di incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2016, al n. 2947 e pubblicato sul sito internet del Ministero della salute;

VISTO l'art. 34-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente gli incarichi a tempo determinato conferibili al personale sanitario del Ministero della salute;

CONSIDERATO che occorre dare applicazione alle previsioni di cui al citato art. 17 della citata legge n. 3 del 2018 e, in particolare, che devono essere individuati i posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

TENUTO CONTO degli assetti organizzativi, degli attuali fabbisogni di personale e dei contingenti fissati dalle dotazioni organiche vigenti per i dirigenti delle professionalità sanitarie e per i dirigenti di seconda fascia del Ministero della salute, pari rispettivamente a 457 e a 111 unità;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, con nota DGPOB n. 14857 dell'11 aprile 2019, dopo aver sentito la Conferenza dei Direttori generali in data 4 marzo 2019, concernente il contingente dei posti destinati alla dirigenza sanitaria, nell'ambito delle posizioni dirigenziali non generali del Ministero della salute, in relazione alla vigente dotazione organica di cui al citato d.P.C.M. n. 59 del 2014 e alle esigenze di servizio derivanti dall'attuale assetto organizzativo;

INFORMATE le organizzazioni sindacali del personale dirigente;

DECRETA

Art. 1

(Contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria)

1. Nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, il contingente di posti destinati al personale appartenente al ruolo della dirigenza sanitaria istituito dall'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è determinato come segue:

a) 457 posizioni dirigenziali non generali di direzione di struttura semplice, di funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 80 del C.C.N.L. dirigenza Area 1 del 21 aprile 2006, secondo cui la graduazione delle funzioni correlata ai predetti incarichi, ai fini della determinazione del valore economico della fascia retributiva di posizione-parte variabile, avviene tenendo conto delle disponibilità del fondo di posizione e di risultato del Ministero della salute;



b) 46 incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, che, nell'ambito dei 111 posti di funzione dirigenziale di livello non generale previsti nella dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, sono individuati quali corrispondenti agli incarichi di direzione di struttura complessa con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 3 del 2018.

2. Nell'ambito dell'assetto organizzativo del Ministero della salute, fermo restando il numero totale di 111 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si può incrementare, fino ad un massimo di 20 unità, il contingente di 46 incarichi destinati alla dirigenza sanitaria del Ministero, con contestuale riduzione di un numero di incarichi dirigenziali di livello non generale da attribuire alla dirigenza non sanitaria del Ministero equivalente sotto il profilo finanziario.

3. Resta fermo che i limiti di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati in relazione ai 111 posti di funzione dirigenziale di livello non generale previsti nella vigente dotazione organica del Ministero della salute.

Art. 2

(Principi generali in materia di incarichi conferibili alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 3 del 2018, gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali non generali corrispondenti alla struttura complessa sono conferibili ai dirigenti sanitari di ruolo del Ministero della salute, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della contrattazione collettiva nazionale. Per il conferimento di tali incarichi, il requisito dell'anzianità nella qualifica presso il Ministero della salute, pari a sette anni di servizio per coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione ovvero a dieci anni di servizio per coloro che sono privi di tale diploma, è maturato anche mediante incarichi conferiti ai sensi dell'art. 34-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nonché in posizione di comando.

2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 3 del 2018, l'attribuzione dell'incarico di direzione di un ufficio dirigenziale di livello non generale corrispondente alla struttura complessa non comporta, a scadenza, alcun diritto al conferimento dello stesso o di altro incarico della medesima tipologia.

3. Gli incarichi di direzione di struttura semplice, di funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono conferiti in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della contrattazione collettiva nazionale tenendo conto, in relazione alle diverse tipologie di incarico:



- del livello di autonomia e responsabilità della posizione;
- delle caratteristiche professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni;
- delle eventuali competenze specialistiche necessarie in base all'oggetto dell'incarico;
- dell'esperienza professionale nella qualifica dirigenziale maturata presso il Ministero della salute.

Art. 3

(Modalità di attribuzione degli incarichi conferibili alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, per l'attribuzione degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali corrispondenti alla struttura complessa ai dirigenti sanitari, il Ministero della salute opera attraverso procedure selettive interne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL e dagli atti di indirizzo del Ministro della salute in materia di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali.
2. Tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute di individuazione e ripartizione dei posti e degli incarichi, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 3 del 2018, per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti alla struttura complessa, ivi inclusi gli uffici periferici, l'amministrazione effettua un primo interpello destinato ai dirigenti sanitari, che, già inquadrati nella seconda fascia alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, beneficiano della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, della stessa legge. Per i posti rimasti disponibili all'esito del primo interpello, l'Amministrazione procede ad un ulteriore interpello interno destinato agli altri dirigenti sanitari del ruolo del Ministero della salute.
3. In caso di urgenza derivante da motivate esigenze di servizio, per il conferimento degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti alla struttura complessa, l'Amministrazione procede con un unico interpello, assicurando comunque una priorità nell'attribuzione degli stessi ai dirigenti sanitari che, già inquadrati nella seconda fascia alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, beneficiano della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, della medesima legge.
4. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono conferiti, previo interpello, con provvedimento motivato del responsabile dell'Ufficio di livello dirigenziale generale di appartenenza, sentito il responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale non generale al quale gli stessi afferiscono per territorio o per materia.
5. Per il conferimento degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello generale ai dirigenti sanitari ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 3 del 2018, si applicano le procedure previste dalla vigente normativa, nonché i criteri datoriali stabiliti per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi di livello dirigenziale generale.



Art. 4
(Disposizioni finanziarie, transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione la procedura prevista dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3 per il conferimento alla dirigenza sanitaria di incarichi di direzione di uffici dirigenziali non generali corrispondenti alla struttura complessa di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), e comma 2 è attivata previa copertura economica dell'eventuale differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati, che grava per la prima volta, e fino a copertura del contingente complessivo di cui all'articolo 1, sulle risorse assunzionali previste dalla normativa vigente in materia di reclutamento.
2. I *budget* assunzionali già autorizzati alla data del presente decreto per l'attivazione da parte del Ministero della salute di procedure di reclutamento per dirigenti di seconda fascia con professionalità sanitaria sono utilizzati anche per i fini di cui al comma 1, previa comunicazione al Ministro per la pubblica amministrazione – Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione ai posti vacanti.
3. Dall'applicazione del presente provvedimento, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non devono derivare in ogni caso situazioni di soprannumerarietà.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, in conformità alle disposizioni vigenti, sono definiti i criteri specifici e le modalità operative di attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i criteri e le modalità previsti dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2016 in materia di incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Roma, - **9 AGO. 2019**

IL MINISTRO DELLA SALUTE



IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

